

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

A far data dal 21 aprile 2018 si applicherà il nuovo Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21/12/1989.

Cosa stabilisce il nuovo Regolamento (art. 1)?

Il regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Qual è l'ambito di applicazione del nuovo Regolamento?

Il Regolamento si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale, così definiti (art. 2 comma 1)

Il Regolamento non si applica ai DPI (art. 2 comma 2):

- a. Progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
- b. Progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
- c. Progettati per l'uso privato per proteggersi da:
 - i. condizioni atmosferiche non estreme;
 - ii. umidità e acqua durante la rigovernatura;
- d. Da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
- e. Per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Secondo il Nuovo Regolamento i DPI sono di seguito definiti (art. 3 comma 1) come:

-
- a. dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
 - b. componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
 - c. sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

Come vengono suddivisi i DPI?

Secondo quanto indicato nell'ALLEGATO I del Regolamento, la classificazione dei DPI è effettuata per categorie di rischio ed in particolare:

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

- a) lesioni meccaniche superficiali;
- b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;

- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
- g) cadute dall'alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- m) rumore nocivo.

Facciamo una analisi veloce del Regolamento e vediamo come è strutturato.

Il Regolamento è costituito da quarantotto articoli e dieci allegati.

In base al Nuovo Regolamento (art. 4) i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.

Il Regolamento al Capo II si occupa degli **obblighi degli operatori economici**, di cui ai sotto indicati articoli:

- ✓ Art. 8 – Fabbricanti
- ✓ Art. 9 - Mandatari
- ✓ Art. 10 – Importatori
- ✓ Art. 11 – Distributori

Al Capo III il Regolamento si occupa della **Conformità dei DPI** di cui ai sotto indicati articoli:

- ✓ Art. 14 - La presunzione di conformità del DPI e
- ✓ Art. 15 - La Dichiarazione di conformità UE
- ✓ Art. 16 - Principi generali della marcatura CE
- ✓ Art. 17 - Regole per l'apposizione della marcatura CE

Al Capo IV il Regolamento si occupa della **valutazione della conformità** di cui ai sotto indicati articoli:

- ✓ Art. 18 - Categorie di rischio dei DPI
- ✓ Art. 19 - Procedure di valutazione delle conformità

Al Capo V il Regolamento si occupa della **notifica degli organismi di valutazione della conformità** di cui ai sotto indicati articoli:

- ✓ Art. 20 - Notifica
- ✓ Art. 21 - Autorità di notifica
- ✓ Art. 22 - Requisiti relativi alle autorità di notifica
- ✓ Art. 23 - Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
- ✓ Art. 24 - Requisiti relativi agli organismi notificati
- ✓ Art. 25 - Presunzione di conformità degli organismi notificati
- ✓ Art. 26 - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
- ✓ Art. 27 - Domanda di notifica
- ✓ Art. 28 - Procedura di notifica
- ✓ Art. 29 - Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
- ✓ Art. 30 - Modifiche delle notifiche
- ✓ Art. 31 - Contestazione della competenza degli organismi notificati
- ✓ Art. 32 - Obblighi operativi degli organismi notificati
- ✓ Art. 33 - Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
- ✓ Art. 34 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
- ✓ Art. 35 - Scambio di esperienze
- ✓ Art. 36 - Coordinamento degli organismi notificati

Al Capo VI il Regolamento si occupa della **vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione** di cui ai sotto indicati articoli:

- ✓ Art. 37 - Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione
- ✓ Art. 38 - Procedura a livello nazionale per i DPI che presentano rischi
- ✓ Art. 39 - Procedura di salvaguardia dell'Unione
- ✓ Art. 40 - DPI conformi che presentano un rischio
- ✓ Art. 41 - Non conformità formale

Al Capo VII il Regolamento si occupa degli **atti delegati e atti di esecuzione** di cui ai sotto indicati articoli:

- ✓ Art. 42 - Delega di potere
- ✓ Art. 43 - Esercizio della delega
- ✓ Art. 44 - Procedura di comitato

Al Capo VIII il Regolamento si occupa delle **disposizioni transitorie e finali** di cui ai sotto indicati articoli:

- ✓ Art. 45 – Sanzioni
- ✓ Art. 46 – Abrogazioni
- ✓ Art. 47 - Disposizioni transitorie
- ✓ Art. 48 - Entrata in vigore e applicazione

Inoltre, il Regolamento è costituito da dieci allegati, indicati di seguito:

- ✓ Allegato I - CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI
- ✓ Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
- ✓ Allegato III - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI
- ✓ Allegato IV - CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
- ✓ Allegato V - ESAME UE DEL TIPO

-
- ✓ Allegato VI - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
 - ✓ Allegato VII - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI
 - ✓ Allegato VIII - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
 - ✓ Allegato IX - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. ...
 - ✓ Allegato X - TAVOLA DI CONCORDANZA

Il nuovo Regolamento sarà applicato con alcune eccezioni, ed in particolare:

- ✓ gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016
- ✓ l'articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Articolo del *Dott. Ing. Luca Donnaloia*